



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUIGLIA
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE N. 14	L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 20,30 in sessione ordinaria di 1° convocazione si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:			
DEL 24/03/2021			PRES	ASS
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.	1)	LAGAZZI IACOPO	X	
	2)	ZINI GIANCARLO	X	
	3)	ZANANTONI ROBERTA	X	
	4)	MONTANARI MARGHERITA	X	
	5)	MAZZINI LAURA	X	
	6)	MIGLIACCIO ENZO	X	
	7)	CAMPUS GEMMA	X	
	8)	MARCHETTI DORI MATTEO	X	
	9)	MONTANINI MARIA CRISTINA	X	
	10)	GRAZIOSI MARCELLO	X	
	11)	AMICI MONICA	X	
	12)	BONONCINI ALAN	X	
	13)	BETTELLI EMILIANO	X	
	TOTALE		13	

Il Dott. Ing. Iacopo Lagazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara aperta.

Assiste in qualità di Segretario Comunale la D.ssa Martini Margherita

COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 14 SEDUTA 24.03.2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ... »;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Richiamato l'art. 1, comma 846, della legge 160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

Tenuto conto altresì che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni è affidato in concessione, alla data del 31 dicembre 2020, alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) come da determinazione del responsabile del settore ragioneria n. 10 in data 17.02.2018;

Considerato che la situazione di carenza di personale dell'Ente è tale da far preferire l'esternalizzazione integrale del servizio di accertamento e riscossione di tutte le componenti del nuovo Canone Unico patrimoniale;

Ritenuto pertanto di demandare alla Giunta Comunale e al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, ciascuno per le rispettive competenze, la definizione in accordo con la ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) delle nuove

condizioni contrattuali, migliorative per l'Ente in termini economici, per la gestione dei servizi di accertamento e riscossione del nuovo Canone Unico Patrimoniale;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Preso atto che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udita l'illustrazione del Regolamento da parte del Sindaco Dott. Ing. Iacopo Lagazzi e del Responsabile del Settore Finanziario Dr. Adriano Brighenti;

Udito l'intervento del Capogruppo di minoranza Consigliere Emiliano Bettelli;

Udite le conclusioni del Sindaco

Si dà atto della registrazione della seduta che, ex art. 42, comma 6, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale costituisce resoconto e documento della seduta ai sensi dell'art. 22, lettera d), della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Tale documento è depositato presso l'Ufficio segreteria a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dai responsabili dei settori ragioneria e servizi demografici-tributi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

- 1) di istituire il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- 2) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 4) di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 846, della legge 160 del 27 dicembre 2019, che il nuovo canone unico patrimoniale verrà integralmente gestito mediante affidamento a soggetto esterno, dando mandato alla Giunta Comunale e al responsabile del settore ragioneria, ciascuno per le rispettive competenze di definire in accordo con la ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.r.l. (CF. 02478610583-P.IVA 01062951007) le condizioni contrattuali, migliorative per l’Ente in termini economici, per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’entrata;
- 5) di dare mandato al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 6) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 7) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente il Sindaco, Presidente, propone di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Iacopo Lagazzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Margherita Martini

M. Martini

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune di Guiglia e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
31 MAR 2021 al 15 APR 2021.

Guiglia Li 31 MAR 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Martini Margherita)

M. Martini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

<input checked="" type="checkbox"/>	Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio.
<input type="checkbox"/>	Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
<input type="checkbox"/>	Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Guiglia Li _____	Il Segretario Comunale D.ssa Martini Margherita